

Codice A1817B

D.D. 16 marzo 2020, n. 669

Lavori di ripristino della sezione idraulica di deflusso e stabilizzazione sponde torrente Agogna a monte e a valle ponte SP6 in Comune di Granozzo con Monticello (NO). Programma di interventi di investimento a favore degli enti locali ex Legge Regionale n.7/2018, approvato con D.G.R. n.37-7662 del 05/10/2018, modificata con D.G.R. n.38-7739 del 19/10/2018 - Determinazione Dirigenziale Regionale n.3981 del 06/12/2018



ATTO N. DD-A18 669

DEL 16/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Lavori di ripristino della sezione idraulica di deflusso e stabilizzazione sponde torrente Agogna a monte e a valle ponte SP6 in Comune di Granozzo con Monticello (NO).

Programma di interventi di investimento a favore degli enti locali ex Legge Regionale n.7/2018, approvato con D.G.R. n.37-7662 del 05/10/2018, modificata con D.G.R. n.38-7739 del 19/10/2018 – Determinazione Dirigenziale Regionale n.3981 del 06/12/2018.

Codice intervento: NO_LR 7_18_149 – Importo €300.000,00=.

Autorizzazione idraulica.

Premesso che:

- in data 04/12/2019 (ns. prot. n.57896 in pari data) il Comune di Granozzo con Monticello (NO) ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico per i lavori di ripristino della sezione idraulica di deflusso e stabilizzazione sponde torrente Agogna a monte e a valle ponte SP6;

- in data 6 e 16 marzo 2020 è pervenuta documentazione ad integrazione e chiarimento di quella precedentemente trasmessa;

- la spesa totale prevista in €300.000,00= è interamente finanziata dalla Regione Piemonte con programma di interventi di investimento a favore degli enti locali ex Legge Regionale n.7/2018, approvato con D.G.R. n.37-7662 del 05/10/2018, modificata con D.G.R. n.38-7739 del 19/10/2018 – Determinazione Dirigenziale Regionale n.3981 del 06/12/2018.

Preso atto che:

il progetto complessivo (“Lotto 1” + “Lotto 2”) prevede interventi di protezione spondale dall’azione erosiva del corso d’acqua e di ripristino della sezione idraulica di deflusso del torrente Agogna nella tratta a monte del ponte lungo la SP6. Nello specifico gli interventi del “Lotto 1” sono finalizzati a limitare la divagazione d’alveo, in quanto potrebbe generare notevoli rischi

all'infrastruttura e al cascinale presenti.

In sintesi nel "Lotto 1" si prevedono i seguenti interventi

- a) taglio delle essenze pericolanti, decespugliamento della vegetazione infestante e rimozione di quanto ostruisce il corso d'acqua;
- b) riprofilatura alveo con movimentazione degli accumuli di depositi alluvionali presenti e formazione di canale by-pass d'inalveamento;
- c) realizzazione di rivestimento della sponda idrografica sinistra (tratto compreso tra la sezione 1 e 3), mediante scogliera in massi di cava.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Agogna, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso e accertato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523;
- visto l'art.90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n.24-24228 del 24 marzo 1998;
- visti gli artt.86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- visto l'art.59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n.44;
- visto l'art.13 della Legge Regionale n.20 del 5 agosto 2002 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 6 dicembre 2004, n.14/R e s.m.i.;
- vista la Determina Dirigenziale del Direttore della Direzione Opere Pubbliche n.1717/25.00 del 4 novembre 2005;
- vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n.37 ed il relativo Regolamento approvato con Delibere di Giunta Regionale n.72-13725 del 29/03/2010 e n.75-2074 del 17/05/2011;
- visto l'art.17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n.23;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 20/09/2011 n.8/R e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 17/09/2012 n.10/UOL/AGR;

determina

- di esprimere sugli atti progettuali, relativi al solo "Lotto 1", dei lavori di ripristino della sezione idraulica di deflusso e stabilizzazione sponde torrente Agogna a monte e a valle ponte SP6 in Comune di Granozzo con Monticello (NO), parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai fini idraulici, l'esecuzione dei lavori nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le rampe temporanee di discesa in alveo dovranno avere sviluppo parallelo alla sponda e pendenza decrescente nel senso di deflusso della corrente, al fine di limitare le alterazioni del deflusso in condizioni di eventi di piena;
3. il materiale litoide ostruente l'alveo dovrà essere sistemato a imbottimento di sponda e/o a colmataura di erosioni di fondo alveo e non ne è consentita l'asportazione. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo), in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;
4. il taglio vegetazionale dovrà interessare in particolare la vegetazione che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
5. il richiedente dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle operazioni di taglio, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
6. alla fine dei lavori dovranno essere rimosse le rampe di accesso in alveo ed accuratamente ripristinate a regola d'arte le sponde, le eventuali opere di difesa e l'alveo interessate dagli interventi, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dell'opera dovrà comunicare, per iscritto (via posta elettronica certificata), a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. prima dell'inizio dei lavori in alveo e comunque con congruo anticipo, il concessionario, dovrà contattare la Provincia di Novara Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale - Ufficio Caccia e Pesca, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;
11. l'autorizzazione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti d'alveo), in virtù dei quali dovranno essere adottate tutte le misure preventive ed operative, previste ai fini della sicurezza del lavoro dal Decreto Legislativo

n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.;

12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dagli interventi, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

13. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio dello Stato e salvo i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme;

- di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

I lavori non sono soggetti a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art.23 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004 n.14/R, e il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo, ai sensi dell'art.23 comma 1 lettera b) della L.R. 4 maggio 2012 n.5.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs.104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R.22/2010.

Il Funzionario estensore
Ing. Marco Lampugnani

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'